

Università Europea di Roma

**REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI
E DEI CORSI DI DOTTORATO**

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

VISTI gli articoli 33 e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

Adotta il seguente
regolamento:

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole Dottorali e dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università Europea di Roma, nonché la partecipazione a Dottorati di Ricerca attivati presso altre sedi universitarie.

ART. 2

(Scuole di dottorato)

1. L'istituzione delle Scuole Dottorali è proposta dalle strutture di coordinamento della ricerca per il coordinamento di almeno due corsi di dottorato.
2. Le Scuole sono istituite dall'Università Europea singolarmente o in consorzio con altre università, previa valutazione del progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico delle Scuole medesime, delle risorse disponibili e dei programmi dei singoli corsi di dottorato. Le Scuole possono prevedere corsi di dottorato in collaborazione con atenei non consorziati.
3. Le Scuole di dottorato sono organizzate in relazione a competenze di ricerca da formare a livello di grandi aree scientifiche, e comprendono corsi di dottorato o curricula dottorali in ambiti diversi, all'interno di un progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico integrato e unitario. Esse possono anche prevedere corsi di dottorato tra loro complementari o interdisciplinari.
4. Le Scuole coordinano i propri corsi di dottorato, ne approvano i progetti formativi, anche in relazione agli indirizzi scientifici e formativi delle università, e ne verificano i risultati.

ART. 3

(Requisiti di istituzione)

1. Per i fini di cui all'articolo 2, sono requisiti per l'istituzione della Scuola di dottorato:

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

- a) il raggiungimento di risultati di ricerca documentati e di qualità negli ambiti disciplinari dei dottorati;
 - b) la presenza nei singoli corsi di dottorato di docenti e ricercatori di elevata qualificazione scientifica negli ambiti maggiormente caratterizzanti per il corso di dottorato attestata dai loro curricula e dalle loro pubblicazioni, in numero tale da garantire la necessaria copertura delle attività di ricerca nelle quali i dottorandi possono essere inseriti nella loro attività di apprendimento e ricerca;
 - c) la presenza nei singoli corsi di dottorato di un numero adeguato di docenti in grado di svolgere funzioni dirette di supervisione sull'attività di ricerca di ciascun dottorando, garantendo a questo fine, nell'ambito dei rispettivi compiti didattici e di ricerca, un impegno adeguato;
 - d) la disponibilità di un adeguato numero di posti per i dottorandi da ammettere annualmente a ciascun corso, ferma restando la possibilità di variarne la distribuzione tra i corsi della medesima Scuola;
 - e) la disponibilità di risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - f) la disponibilità di borse di studio dell'importo e nel numero richiesti per l'attivazione di un ciclo di corso;
 - g) la previsione di attività di formazione comune per tutti i dottorandi della Scuola nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, nonché di seminari su temi interdisciplinari, di corsi comuni a tutti i curricula dottorali e di corsi integrati.
2. Per i fini di cui all'articolo 2, sono requisiti qualitativi comunque valutati per l'istituzione della Scuola di dottorato:
- a) il numero di studenti sostenuti da una borsa di studio;
 - b) il numero dei docenti in grado di svolgere le funzioni di supervisore;
 - c) la consistenza dei finanziamenti per le ricerche da svolgersi all'interno dei corsi di dottorato o nelle quali si svolgerà l'attività degli studenti;
 - d) le modalità del coordinamento delle attività di formazione della Scuola con i dipartimenti e con le attività di ricerca svolte dall'Università Europea o dagli atenei consorziati negli stessi ambiti disciplinari;
 - e) le procedure di ammissione dei dottorandi;
 - f) le modalità di verifica della produttività scientifica dei dottorandi, con specifico riferimento alla tesi di dottorato, al passaggio dal secondo al terzo anno del ciclo di studi e ricerche, nonché all'accesso all'esame finale;
 - g) le procedure previste per la raccolta e la considerazione dei giudizi espressi dagli studenti in itinere e alla conclusione dei corsi sull'andamento e sul livello di gradimento degli stessi;
3. Il numero minimo di dottorandi da ammettere ad una singola Scuola e l'importo minimo delle singole borse di studio sono definiti con decreto del Ministro.

ART. 4

(Valutazione e Istituzione)

1. La proposta di istituzione di una Scuola dottorale è presentata dalle strutture di coordinamento della ricerca cui afferiscono la Scuola e i Corsi di dottorato.
2. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 è effettuata dal nucleo di valutazione interno dell'Università Europea.

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

3. Le Scuole sono istituite con Decreto del Rettore, sentito il parere del nucleo di valutazione interno dell'Università Europea.
4. Le Scuole possono articolarsi in Indirizzi, previsti nel Regolamento della Scuola, e Corsi di Dottorato tra loro coordinati per lo sviluppo dei rispettivi progetti formativi e di ricerca.

ART. 5

(Regolamento delle Scuole dottorali)

1. Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento, nel rispetto del presente regolamento generale.
2. Il Regolamento prevede obbligatoriamente:
 - a) le modalità per l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca nell'ambito delle Scuole e per la loro attivazione triennale
 - b) gli organi di gestione dei corsi;
 - c) i diritti e i doveri dei dottorandi, con particolare riguardo alla garanzia e agli obblighi di partecipazione all'attività di ricerca, e alla garanzia di poter svolgere un percorso formativo personalizzato;
 - d) le modalità di ammissione al dottorato, prevedendo l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, per coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, nonché assicurando un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento della medesima e la pubblicità degli atti;
 - e) l'emanazione del bando di concorso da parte del Rettore dell'Università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la tempestiva comunicazione al Ministero per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici;
 - f) la composizione della commissione esaminatrice per l'ammissione e la valutazione dei titoli, del curriculum, di un progetto di ricerca, della conoscenza delle lingue straniere e comunque dell'inglese;
 - g) le modalità per il mantenimento della borsa di studio e le eventuali incompatibilità;
 - h) il termine di presentazione e discussione della tesi, comunque non superiore a quattro anni dall'iscrizione;
 - i) le modalità per l'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo, comunque conferito sulla base della valutazione di esperti esterni al singolo corso di dottorato, differenziata per merito individuale;
 - j) il tempo riservato alla didattica nei programmi dottorali, in misura tale da non ridurre eccessivamente quello riservato alla ricerca attiva ed originale, e comunque alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca;
 - k) le condizioni e i limiti dell'impiego dei dottorandi come tutor degli studenti dei corsi di laurea di primo e secondo livello e nelle attività di supporto alla didattica curricolare dei docenti;
 - l) relativamente alle aree disciplinari per le quali sono previste scuole di specializzazione per l'abilitazione alla professione, la possibilità di ammettere al dottorato di ricerca esclusivamente studenti contemporaneamente iscritti alle scuole medesime, senza il conferimento della borsa di dottorato.

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

ART. 6
(Obiettivi e finalità delle Scuole)

1. Le Scuole di dottorato perseguono i seguenti obiettivi:
- a) inserire i corsi di dottorato di ricerca all'interno di una vasta e qualificata comunità scientifica;
 - b) realizzare stretti rapporti con le realtà produttive al fine di inserire alte competenze di ricerca nel contesto economico e sociale del territorio;
 - c) costituire uno strumento di promozione delle collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali per i dottorati e per tutta la ricerca di Ateneo;
 - d) assicurare alta formazione alla ricerca e fornire quindi le competenze necessarie per esercitare presso le Università, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e comunque primariamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dello Sviluppo, attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

ART. 7
(Organi della Scuola dottorale)

1. Sono organi della Scuola:
- a) il Consiglio della Scuola;
 - b) il Coordinatore;
 - c) eventuali organi temporanei o permanenti ritenuti utili all'espletamento dei compiti della Scuola.

ART. 8
(Il Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
- a) Coordinatore della Scuola che lo presiede;
 - b) docenti/ricercatori afferenti alla Scuola;
 - c) rappresentanti dei dottorandi in numero pari a quello dei Corsi di Dottorato della Scuola, eletti annualmente, che partecipano alle riunioni del Consiglio con voto limitato alle questioni riguardanti l'attività formativa, di tipo consultivo e non vincolante.
2. Il Consiglio della Scuola esamina e delibera sulle richieste di afferenza di docenti e ricercatori.
3. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni.
4. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore e si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei membri del Consiglio.
5. Il Consiglio della Scuola organizza e cura lo svolgimento dell'attività formativa e delle relative verifiche in itinere e finale. In particolare delibera riguardo a:
- a) programmazione e valutazione dell'attività formativa;
 - b) eventuale articolazione della Scuola in Indirizzi;
 - c) afferenza di Corsi di Dottorato alla Scuola dottorale.

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

ART. 9

(Il Coordinatore della Scuola)

1. Il responsabile della struttura di coordinamento della ricerca dell'ateneo assume le funzioni di Coordinatore della Scuola.
2. Il Coordinatore:
 - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere;
 - c) presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, che inglobi quelle dei Corsi di Dottorato, da sottoporre al preventivo esame del nucleo di valutazione.
3. Il Coordinatore può designare un Vicecoordinatore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 10

(Requisiti e condizioni per l'istituzione dei Corsi di Dottorato)

1. I Dottorati di Ricerca sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Senato Accademico (o strutture facenti funzione), sentite le strutture di coordinamento della ricerca e, ove già costituita, la Scuola Dottorale di futura afferenza.
In particolare:
 - a) in caso di nuova istituzione i corsi sono proposti dalle strutture di coordinamento della ricerca, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
 - b) in caso di rinnovi le proposte sono presentate dal Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti e informata tempestivamente la struttura originariamente proponente.
2. L'approvazione dei corsi di dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione dei seguenti elementi:
 - a) la validità scientifica del progetto e la coerenza del programma formativo del Corso con gli obiettivi del progetto;
 - b) la presenza di un Collegio dei docenti, strutturati presso l'Università Europea, con documentata e qualificata produzione scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso nel quinquennio precedente la proposta di attivazione o di rinnovo;
 - c) la coerenza del regolamento del Corso di Dottorato con il Regolamento Didattico di Ateneo e con il presente regolamento generale;
3. I Corsi di Dottorato hanno durata triennale.
4. La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato e a Corsi di Laurea di qualsiasi livello.

ART. 11

(Organi del Corso di Dottorato)

1. Sono organi direttivi del Corso di Dottorato il Collegio dei docenti ed il Decano.
2. Il Collegio dei docenti è composto da professori di ruolo e fuori ruolo e da ricercatori confermati e non confermati afferenti alle strutture interessate al corso e inquadrati nei settori scientifico-disciplinari delle aree cui il corso si riferisce. Possono essere membri del Collegio rappresentanti di enti pubblici di ricerca o strutture private di alta qualificazione scientifica con i quali siano in atto

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato. Tale partecipazione è limitata ad un rappresentante per ciascun soggetto finanziatore fino alla concorrenza massima di un numero complessivo inferiore alla metà dei membri accademici del collegio.

3. Il Collegio dei docenti cura la predisposizione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, propone le modifiche al regolamento del Corso di Dottorato, predispone la relazione conclusiva sull'attività svolta e provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento e dal regolamento del Corso di Dottorato.

4. Il Collegio dei docenti deve riunirsi almeno due volte all'anno per verificare il regolare svolgimento del corso.

5. Il Decano viene individuato tra i professori strutturati con maggiore anzianità di grado e di ruolo nell'ateneo, secondo quanto stabilito dalla normativa ministeriale vigente, che fanno parte del Collegio dei docenti; esso dura in carica per un triennio, senza possibilità di immediato rinnovo del mandato.

6. Il Decano rappresenta il Corso di Dottorato, presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

7. L'intero Corpo docente è costituito dai docenti e dagli esperti qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse del corso che svolgono le funzioni di supervisore e/o attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di 10 ore.

ART. 12
(Obiettivi formativi)

1. Gli obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato devono essere ampi, coerenti e motivati, in linea con gli orientamenti scientifici di frontiera nel campo prescelto, o nei campi prescelti in caso di dottorato multidisciplinare. I programmi formativi devono essere chiaramente definiti e coerenti rispetto agli obiettivi formativi e concretamente verificabili.

2. La formazione del Dottore di Ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stages presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.

ART. 13
(Posti di Dottorato e borse di studio)

1. L'Università conferisce i posti di Dottorato e le borse studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) i posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito;
- b) le borse disponibili sono attribuite secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente;
- c) l'importo delle borse di studio di Dottorato non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente;
- d) al fine di attrarre i migliori candidati fuori sede dall'Italia e dall'estero l'importo delle borse di cui alla precedente lettera b) può essere maggiorato, per i vincitori in graduatoria, su proposta del Collegio di Dottorato e delibera del Consiglio di Dipartimento presso il quale sono disponibili i fondi, derivanti da entrate autonome, che assicurano la copertura finanziaria del provvedimento;

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

- e) il numero dei posti banditi e il numero di borse di studio è determinato dalla normativa in materia; il numero di borse di studio conferite dalle Università su fondi comunque reperiti è almeno pari ad un terzo dei posti di Dottorato messi a concorso per ciascun Corso;
- f) l'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale del Corso. Per gli anni successivi al primo la borsa deve essere riconfermata previa verifica dei requisiti per la fruizione della stessa e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei Docenti. Non possono essere attribuite borse per periodi parziali a seguito di rinunce di altri vincitori;
- g) in caso di sospensione del dottorando dal Corso di Dottorato o di esclusione dallo stesso o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta l'erogazione della borsa;
- h) l'importo della borsa di studio può essere aumentato fino al 50% per l'eventuale periodo consentito di soggiorno all'estero;
- i) il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di Dottorato è fissato annualmente nel bando di concorso emanato con decreto del Rettore;
- j) i casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente;
- k) in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.

ART. 14

(Contributi ed esoneri)

1. Gli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione e le tasse universitarie. Con riguardo alla determinazione delle tasse universitarie si applica quanto disposto annualmente dall'Ordine degli Studi.
2. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, sono esonerati delle tasse di cui al primo comma.
3. Contestualmente all'ammissione al 2° anno di Corso, i Collegi possono esonerare dal pagamento delle tasse dottorandi iscritti senza borsa che siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero dovranno essere prefissati dagli stessi Collegi. I dottorandi esonerati dai Collegi al pagamento delle tasse sono comunque tenuti al pagamento della tassa di iscrizione.

ART. 15

(Spese di funzionamento)

1. L'Università determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti mediante convenzioni con enti pubblici/privati e altre sedi Universitarie.
2. L'Università determina, altresì, l'ammontare del contributo di funzionamento in favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per attività esclusivamente destinate al buon funzionamento del Corso di Dottorato o della Scuola Dottorale di afferenza, per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi ad esso iscritti e per far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei concorsi e delle prove finali.

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

ART. 16

(Raccordo con la laurea magistrale)

1. I regolamenti didattici di Ateneo di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, possono prevedere modalità di formazione integrative degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, particolarmente capaci e meritevoli, orientate a sviluppare le loro competenze nella ricerca, anche in vista di una eventuale ammissione al Dottorato di Ricerca.

ART. 17

(Casi particolari di ammissione)

1. Nell'ambito delle Scuole Dottorali e dei Corsi di Dottorato possono essere ulteriormente ammessi, in misura comunque annualmente non superiore alla metà degli altri soggetti ammessi con borsa di studio e con le stesse modalità di ammissione ai corsi, studenti lavoratori, ivi compresi dipendenti pubblici, i quali non godano delle aspettative ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e che per motivate ragioni non siano in grado di assicurare una piena frequenza alle attività previste per il dottorato.

2. Gli impegni e gli obblighi degli studenti lavoratori, e l'eventuale corresponsione di una borsa di studio, sono stabiliti dalle Scuole Dottorali nei propri regolamenti e con delibere degli organi competenti relativamente ai singoli studenti. I regolamenti possono prevedere il prolungamento fino a sei anni del periodo di partecipazione al corso.

3. Gli studenti in possesso di particolari titoli di ricerca possono richiedere alle Scuole Dottorali, in seguito all'ammissione al corso, di essere iscritti al secondo anno.

4. Gli studenti lavoratori inseriti in attività di ricerca presso enti pubblici o privati e gli studenti che sono contemporaneamente iscritti a una Scuola di specializzazione per l'abilitazione alle professioni possono richiedere, in seguito all'ammissione al corso, di svolgere parte della propria attività di ricerca presso la sede di lavoro, secondo un piano concordato con la Scuola di Dottorato.

ART. 18

(Svolgimento dei Corsi)

1. Gli obblighi ed i diritti dei dottorandi sono determinati dai Collegi dei docenti. I Collegi possono concedere ai dottorandi la possibilità di effettuare attività didattica integrativa nei Corsi di Laurea, non in contrasto con la formazione alla ricerca, fissandone le modalità di svolgimento. Tale attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato per un totale massimo di 50 ore annue e non deve comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti ufficiali.

2. Il Collegio, in casi di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dall'Università Europea nei confronti di chi a qualsiasi titolo usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso.

3. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti:

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

- a) maternità;
 - b) servizio militare ovvero servizio civile;
 - c) opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato;
 - d) grave e documentata malattia.
4. Ogni studente di dottorato dispone di un proprio indirizzo mail messo gratuitamente a disposizione dall'Università Europea. Le comunicazioni del coordinatore, dei decani o degli Uffici centrali agli studenti effettuati via mail sono valide. Eventuali comunicazioni riguardanti specifici provvedimenti amministrativi che abbiano conseguenze limitative dei diritti degli interessati saranno, invece, inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 19
(Tesi di Dottorato)

1. La tesi di dottorato consiste in una elaborazione con contenuti originali di un tema considerato dal Collegio rilevante e pertinente negli ambiti di ricerca coperti dal Corso di Dottorato. La tesi potrà essere redatta anche in una lingua straniera concordata con il Collegio e potrà contenere, anche in forma integrale, articoli del dottorando.
2. La tesi, presentata dal candidato, dovrà essere corredata dalla valutazione del Collegio e potrà essere accompagnata dalla relazione di coloro che ne hanno operato la supervisione.
3. I candidati, dopo la scadenza della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.

ART. 20
(Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca)

1. A partire dal 1 novembre di ogni anno accademico vengono espletate le procedure per la designazione e la nomina delle Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.
2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate dal Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori anche non di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti il Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a Università diverse dall'Università Europea non partecipanti al Dottorato.
3. Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
4. Lo stesso docente non può far parte della Commissione per due volte consecutive.
5. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.
7. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati, dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

ART. 21

(Esame finale e conseguimento del titolo di dottore di ricerca)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta. Il mancato superamento della prima prova comporta una proroga automatica, il cui termine è stabilito dal Collegio, tenuto conto della data della prova.
2. Nello svolgimento delle prove, la Commissione garantisce procedure d'esame che assicurino una idonea valutazione dei candidati e la trasparenza degli atti.
3. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. A richiesta degli interessati, l'Università, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze ai sensi della normativa vigente.

ART. 22

(Cooperazione internazionale)

1. L'Università Europea di Roma promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine promuove e stipula, con Università straniere, convenzioni, che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo di Dottore di Ricerca. In particolare l'Università Europea di Roma stipula convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di tesi di dottorato in cotutela e di Label Europeo e per Dottorati internazionali.

ART. 23

(Tesi di Dottorato in co-tutela)

1. Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di cotutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;
 - b) la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad Università diverse dall'Università Europea;
 - c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
 - d) La Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri. I Direttori di tesi partecipano alla discussione della tesi ma non alla valutazione;
 - e) Ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di.....";

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

- f) La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela. In questo caso, il Collegio dei Docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
- g) Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

ART. 24

(Dottorati internazionali)

1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese o altri Paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di apposite convenzioni. Un Dottorato internazionale organizza unitariamente l'insieme delle attività relative alla selezione, alla formazione e alla valutazione dei dottorandi che, in aderenza ad un progetto scientifico-formativo adeguatamente elaborato e motivato, conducono al conseguimento del Dottorato di ricerca, il cui titolo viene rilasciato, disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto indicato in convenzione, dai Rettori delle Università partecipanti.
2. Le convenzioni dovranno essere conformi ai seguenti principi:
- a) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati, dovranno evidenziare in via specifica le motivazioni che rendono opportuna l'istituzione di un Dottorato internazionale;
- b) il Collegio dei docenti dovrà essere composto da un congruo numero di studiosi, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica valida nell'ultimo quinquennio, con una presenza bilanciata di studiosi appartenenti alle sedi proponenti. La presenza di studiosi dell'Università Europea non potrà comunque essere inferiore a tre;
- c) il Coordinatore, ovvero il Direttore Scientifico, dovrà essere eletto dal Collegio o dall'organismo di coordinamento previsto dalla convenzione;
- d) l'apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori), di ciascuna Università partecipante dovrà essere bilanciato tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse;
- e) per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure che assicurino un'adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante. In particolare per l'attribuzione delle borse di studio, i relativi bandi devono essere pubblicati almeno due mesi prima dello svolgimento delle prove di ammissione sul sito del Dottorato e, per quanto riguarda quelle messe a disposizione dall'Università Europea di Roma, dovranno prevedere prove scritte e orali, conformemente a quanto previsto nel presente regolamento;
- f) le convenzioni dovranno indicare le modalità di composizione delle Commissioni di ammissione che dovranno essere composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;
- g) le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle Università partecipanti ma appartenenti ad altre Università degli stessi o anche di altri Paesi; nessun membro può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DOTTORALI E DEI CORSI DI DOTTORATO

h) per quanto non espressamente indicato, la Convenzione si ispirerà, relativamente alle attività formative, alla preparazione e alla valutazione delle tesi, ai principi e ai criteri previsti nelle disposizioni relative ai dottorati in co-tutela e di label europeo.

i) le Convenzioni non potranno avere validità superiore a tre anni, ma sono rinnovabili.

3. Le proposte, sia di nuova convenzione che di rinnovo, dovranno essere corredate dal parere favorevole delle strutture di coordinamento della ricerca dell'Università Europea. Gli organi dell'Università valuteranno le proposte, previo parere del nucleo di valutazione interno dell'Università, che si esprimerà anche in merito alla congruenza della bozza di Convenzione ai criteri di cui al comma precedente nonché, in caso di rinnovo, sulla base di una relazione sullo svolgimento del dottorato e sui risultati ottenuti nel triennio precedente.

4. L'Università Europea potrà contribuire alle spese di funzionamento, finanziariamente o mettendo a disposizione altre risorse, ovvero con borse di studio, impegnandosi per ciascun triennio di durata della Convenzione.

ART. 25

(Disposizioni finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato.